



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>35</u> del registro data <u>24/06/2021</u>	OGGETTO: Conferimento incarico di assistente sociale ai sensi dell'art. 1 co 557 della L. 311/2004 Dott.ssa Rosanna Spinello
--	--

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di giugno, dalle ore 11:30 e ss., regolarmente convocata ai sensi di legge,

Premesso che:

- Il Consiglio Comunale di Montallegro con la deliberazione n. 02 del 25/01/2021 è decaduto insieme a tutti gli organi elettivi del Comune per aver approvato la mozione di sfiducia dei confronti del Sindaco;
- Il Presidente della Regione Siciliana con decreto n. 511/GAB del 01/02/2021 ha nominato il Dott. Raffaele Zarbo Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Montallegro in sostituzione degli organi decaduti, cui attribuire i relativi poteri fino alla prima tornata elettorale utile;
- Il Commissario Straordinario Dott. Raffaele Zarbo si è insediato presso questo Comune in data 03/02/2021 ed ha assunto i poteri propri del Sindaco, della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

alla presenza del Segretario Comunale Dott. Pietro Amorosia,

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/16/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/16/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/16/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 16 della L.R. n. 30/2000, è stato acquisito il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Sedute effettuate in modalità telematica per emergenza Covid.

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. **Di approvare** e far propria l'allegata proposta di deliberazione;
2. **Di incaricare il proponente** di provvedere agli adempimenti conseguenti e susseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;
3. **Di imputare** la spesa sul bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 annualità 2021;
4. **Di trasmettere** l'atto all'ufficio di Ragioneria per la prenotazione dell'impegno relativo alla spesa di cui sopra ai sensi dell'art. 183 comma 3 del T.U. 267/2000;
5. **Di dichiarare**, la presente deliberazione di immediata esecutività;
6. **Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on line di questo Ente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO: Conferimento incarico di assistente sociale ai sensi dell'art. 1 co 557 della L. 311/2004
Dott.ssa Rosanna Spinello**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE sottopone all'esame della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione su conforme disposizione dell'Amministrazione comunale

PREMESSO che attualmente risulta privo di titolare con contratto a tempo indeterminato il posto di assistente sociale dell'Ente;

ATTESO che:

- le funzioni di assistente sociale del Comune di Montallegro erano svolte dalla Dott.ssa Antonella Sciortino, che non è stata sostituita per impossibilità di reperire personale disponibile a ricoprire il posto, e ricorre attualmente l'impossibilità ad individuare altre figure all'interno dell'Ente idonee allo svolgimento della mansione;
- permangono le esigenze organizzative tali da poter incaricare dipendente con contratto a tempo indeterminato presso altro Ente locale con adeguata esperienza professionale allo svolgimento del ruolo presso il Settore I di questo Comune;

VISTA la disponibilità resa dalla dott.ssa Rosanna Spinello e la richiesta del Commissario straordinario del Comune di Montallegro mirante ad individuare figura idonea allo svolgimento dell'attività richiesta ed in particolare disponibile a svolgere l'attività di assistente sociale nel Comune di Montallegro ai sensi dell'art. 1 co. 557 della L. 311/2004;

ACQUISITA la nota del Comune di Palma di Montechiaro, assunta al protocollo di questo Comune al n. 3993 del 22.06.2021, con la quale è comunicato che nulla osta all'utilizzo della dipendente dott.ssa Rosanna Spinello, attualmente in servizio presso il Comune di Palma di Montechiaro a tempo pieno ed indeterminato, cat. D5, perché questa presti l'attività di assistente sociale presso il Comune di Montallegro;

ATTESO che il su citato nulla osta autorizza la dott.ssa Rosanna Spinello, dipendente del Comune di Palma di Montechiaro a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella cat. D5, a svolgere, attività lavorativa di assistente sociale presso il Settore I del Comune di Montallegro fuori dall'ordinario orario di lavoro per un totale di 12 ore settimanali;

VISTO il D.M. funzione pubblica del 19/10/2020 prorogato con D.M. funzione pubblica del 20/01/2021 recante le modalità attuative del lavoro agile presso la pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 1 comma 1 il quale stabilisce che "il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa";

PRESO ATTO che l'attività lavorativa sarà svolta per 12 ore con modalità che saranno determinate con separato provvedimento;

CONSIDERATO che il Comune di Montallegro presenta una popolazione pari a 2.454, per cui può avvalersi del disposto di cui all'art. 1 comma 557, della L. 311/2004;

CONSIDERATO che la dott.ssa Rosanna Spinello, dipendente del Comune di Palma di Montechiaro, ha rappresentato la propria disponibilità a prestare la propria attività presso il Comune di Montallegro ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004;

VISTI:

L'art. 1 comma 557, della L. 311 del 30/16/2004 (finanziaria 2005) che recita: - "I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004;

- La deliberazione n. 17/2008 della Corte dei Conti della sezione controllo per il Veneto con la quale è stato precisato che l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, ha introdotto nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, una figura assimilabile al comando, che non è stata abrogata dalla sopravvenuta disciplina generale di cui all'art. 3, comma 79, della L. 244/2007 e che non è necessario un contratto di lavoro, in quanto la formula organizzativa introdotta dalla medesima normativa non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza;

- La deliberazione Sezione Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG recante "Questione di massima in merito all'applicabilità dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010, nel caso in cui gli Enti utilizzano, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all'Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale" con il quale si afferma che l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 avrebbe introdotto, secondo l'orientamento seguito sin dagli inizi dal Consiglio di Stato, una deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella Pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, permettendo ai dipendenti degli Enti locali di svolgere, previa autorizzazione, attività lavorativa a favore di altri Enti locali di piccole dimensioni ovvero associati tra loro non solo se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, come previsto dall'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma anche se titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno (cfr. Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 2141/2005). Ed ancora: "la permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno con l'Amministrazione di appartenenza fa sì che quest'ultima "possa subordinare l'autorizzazione a vincoli ed oneri che assicurino il permanere della compatibilità della prestazione lavorativa con il rapporto a tempo pieno in essere". se l'Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo;

- Il parere della Corte dei Conti Sicilia n. 4 del 2013 secondo cui "Come già affermato - da questa Corte (cfr. Sezione Lombardia, parere n. 23 del 06/02/2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20/05/2008) la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie";

DATO ATTO che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, come confermato al riguardo dal parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 espresso nell'adunanza del 25 febbraio 2005 e dalla Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 emanata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

CONSIDERATO che l'art. 11 comma 4 bis della legge 114/2014 ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della legge 296/2006, ma anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, rimane il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

ACCERTATO che l'Ente sia per l'anno 2009 sia per il triennio 2007-2009 non ha fatto ricorso a tipologie di contratti flessibili previste dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

VISTA la deliberazione n. 1/2017 della Sezione Autonomie che legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007 – 2009, purchè, con motivato provvedimento si proceda a effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del Dlgs 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale, la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi. La suprema Corte riprende un orientamento (Sezione Lombardia delibera n. 29/2013 e Sezione Puglia delibera n. 149/2016) che consentiva, in assenza di spesa storica, di definire, sulla base delle effettive esigenze strettamente necessarie un nuovo limite di spesa che dovrà essere poi rispettato anche per gli anni futuri. Tale apertura si è resa necessaria anche per non incorrere nella censura della Corte Costituzionale che ha valutato non pregiudizievole la norma in considerazione della discrezionalità che lascia a ciascun ente di rimodulare la tipologia di spesa da sostenere e che dunque non può tradursi in un divieto assoluto del ricorso al lavoro flessibile;

VALUTATO il curriculum vitae della dott.ssa Rosanna Spinello;

PRESO ATTO che, per quanto attiene alla retribuzione, al dipendente a scavalco sarà corrisposta in rapporto alle ore di lavoro svolte per risultante dall'applicazione della tariffa oraria ordinaria, prevista per la categoria di inquadramento (parere ANCI del 21/09/2007), come si rileva dall'allegata tabella di calcolo predisposta dal settore finanziario;

VISTO altresì l'art. 14 della L. 164/2015 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per la sperimentazione ... di nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile) che permettano, entro 3 anni, ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgano, non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;

VISTA la direttiva n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'1 giugno 2017 recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della L. 07 agosto 2015 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 4 del 04.03.2021, dichiarata ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, il documento unico di programmazione e relativi allegati;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli sia in ordine alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile per la copertura finanziaria;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTI gli atti d'Ufficio;

Per quanto sopra, tutto ciò premesso e considerato, vista l'urgenza,

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2- di incaricare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, dal 24 giugno 2021 fino alla scadenza della presente Amministrazione straordinaria la dott.ssa Rosanna Spinello, dipendente del Comune di Palma di Montechiaro a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella cat. D5, a svolgere, per i motivi meglio esplicitati in premessa, attività lavorativa di assistente sociale presso il Settore I del Comune di Montallegro per un totale di 12 ore settimanali, da prestarsi con modalità che saranno determinate con successivo e separato provvedimento;

3- di attribuire al predetto dipendente, un compenso lordo pari alla tariffa orario di inquadramento per 12 ore;

4- di imputare la complessiva somma costituita dal compenso spettante e dagli oneri di legge sui relativi pertinenti capitoli di spesa del bilancio 2020/2022 annualità 2021;

5- di incaricare il responsabile finanziario a svolgere i conseguenti atti gestionali di competenza;

6- di trasmettere il presente atto al Comune di Palma di Montechiaro;

7- di notificare il presente atto alla dipendente interessata;

8-di dichiarare, infine, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991

Il Responsabile dell'area Amministrativa
F.TO Dott. Pietro Amorosia

Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/16/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 16 della L.R. 23/16/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2016, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addi, 15/03/2021

Il Responsabile del Settore
F.TO Dott. Pietro Amorosia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2016.

Addi, 15/03/2021

Il Responsabile del Settore
Dott. Antonio Salvatore Piro



Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO Dott. Raffaele Zarbo

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/16/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91) .

Addì,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

X è diventata esecutiva il _____:

- X perché dichiarata di immediata esecutività (art. 16, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 16, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE